



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
3° Settore – Servizio Risorse Umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 176 DEL 09/09/2026

Oggetto:	Concessione congedo straordinario al dipendente.... omissis ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001, come modificato dalla Legge 18.07.2011, n. 119, per il periodo: dal 21.09.2026 al 24.02.2027.
-----------------	---

IL DIRIGENTE

Premesso che, con istanza prot.n. 16954 del 07.09.2026 *omissis* dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nell'area *omissis*, chiede di poter fruire del congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 come modificato dal D.lgs. 119/2011, per i periodi che vanno dal 21.09.2026 al 24.02.2027, al fine di assistere *omissis* convivente quale persona disabile in situazione di gravità;

Visto il Decreto di omologa del *omissis* emanato dal Tribunale di Sciacca con i quali è stata riconosciuta la gravità dell'handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92;

Preso atto che:

- il decreto legislativo n. 119/2011 ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti di ventiquattro mesi modificando l'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001;
- il nuovo testo, elenca una gerarchia tra i soggetti che possono richiedere il congedo straordinario prevedendo uno scorrimento tra gli aventi diritto qualora manchino, siano deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- il congedo di che trattasi non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- i periodi di congedo possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato (anche a giorni interi ma non ad ore), e che, in quest'ultimo caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo;
- il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- i soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo.

Visto quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione del congedo di che trattasi:

- di essere *omissis* convivente della persona con handicap grave;
- di essere entrambi residenti nello stesso stabile.
- che nessun altro familiare convivente ed avente diritto ha richiesto di usufruire per lo stesso disabile del congedo straordinario retribuito per lo stesso periodo.
- che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituto specializzato;
- di prestare assistenza continua al familiare disabile;
- di non aver fruito, in tutta la vita lavorativa, del congedo straordinario non retribuito per "gravi e documentati motivi familiari" (art. 4, comma 2 L.53/2000) ;

Considerato che, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione corrisposta e cioè quella relativa all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento (articolo 42, comma 5 ter del Decreto Legislativo n.151/2001) e che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizi;

Dato atto che *omissis* ha usufruito del congedo di che trattasi nel seguente periodo:

- dal 30/06/2025 al 10/10/2025 gg. 103

- dal 06/11/2025 al 20/02/2026 gg. 107
- dal 04/05/2026 al 26/08/2026 gg. 51 (tutti i lunedì - martedì e mercoledì di ogni settimana)

Rilevato che *omissis* chiede il congedo di che trattasi nel seguente periodo:

- dal 21/09/2026 al 24/02/2027 gg. 69 (tutti i lunedì - martedì e mercoledì di ogni settimana)

Considerato che la suddetta domanda risulta accoglibile ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

Di accogliere, per i motivi espressi meglio in premessa, l'istanza *omissis* dipendente a tempo indeterminato;

Di concedere allo stesso un congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001, così come modificato dal D.lgs. 119/2011, a decorrere dal 21/09/2026 al 24/02/2027 gg. 69 (tutti i lunedì - martedì e mercoledì di ogni settimana) al fine di assistere il proprio familiare affetto da grave handicap, quale avente diritto nella posizione *omissis* convivente della persona disabile in situazione di gravità, salvo revoca qualora venissero meno i benefici;

Di dare atto che il dipendente in argomento ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio Risorse Umane di questo Ente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa da cui consegue il venir meno della titolarità dei benefici in questione;

Di trasmettere il presente provvedimento all'interessato, nonché all'Ufficio Stipendi per gli adempimenti di competenza.

Di dare atto che:

- il richiedente ha diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione corrisposta, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento (articolo 42, comma 5-ter del Decreto Legislativo n. 151/2001) con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo;
- ai sensi del comma 5 - quinquies dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151 del 2001 i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (cfr.: Circolare INPDAP n.11 del 2001 e Circolare n.1/2012 Dipartimento della Funzione Pubblica Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale);
- ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto

Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento rag. Antonella Grafato.

Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con l'esclusione degli allegati e l'omissione dei dati sensibili contenuti nel presente provvedimento ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 196/2003.

F.to L'Istruttore Amministrativo
(Rag. Antonella Grafato)

F.to Il Dirigente del 3° Settore
(Dott. Raffaele Gallo)